

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaventitré, il giorno dieci del mese di marzo, nel Comune di Ronciglione, via dei Partigiani 2/A, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

È costituita tra i signori:

- BALDINELLI FERRI Riccardo, nato a Roma il 12-lug-83, residente in Carbognano (VT) Loc. Piani dell'Arcipretura snc, codice fiscale BLDRCR83L12H501F;
- BELMONTE Alessandro, nato Roma il 06-mag-51, residente in Nepi (VT) Via Scarlatti 21/a, codice fiscale BLMLSN51E06H501T;
- CRUCIANI Enrico, nato a Sutri il 18-feb-47, residente in Sutri (VT) V.le G. Marconi 25, codice fiscale CRCNRC47B18L017M;
- LO NOBILE Francesco, nato ad Aragona il 31-gen-46, residente in Trevignano Romano (RM) via Vigna Rosa 52, codice fiscale LNBFC46A31A351X;
- MASCONI Assunta, nata a Sigillo il 18-ago-63, residente in Nepi (VT) Via Scarlatti 21/a, codice fiscale MSCSNT63M58I727U;
- MATTEI Anita, nata Roma il 20-apr-75, residente in Caprarola (VT) Via Pietro Belli 6, codice fiscale MTTNTA75D60H501E;
- NIGRO Bruno, nato a Roma il 03-mar-62, residente in Ronciglione (VT) Via San Giovanni 18, codice fiscale NGRBRN62C03H501B;
- TOGNOLONI Enrico, nato a Costacciaro il 24-nov-55, residente in Roma (RM) Via Gen. R. Bencivenga 32A, codice fiscale TGNNRC55S24D108W;
- VERCALLI Mariangela, nata a Pisa il 27-ago-82, residente in Carbognano (VT) Via Pometo 31, codice fiscale VRCMNG82M67G702E

l'associazione non riconosciuta denominata: Associazione Rotariani Sutri e Tuscia Ciminia ETS.

Art. 2

1. L'associazione ha sede in Ronciglione (VT) via dei Partigiani 2/A.

Art. 3

1. L'associazione è apartitica e non ha fini politici.
2. Essa è retta dai principi della mutualità e della solidarietà sociale, non ha fini di lucro e persegue scopi sociali e di interesse collettivo.
3. L'associazione ha come oggetto lo svolgimento di attività, senza scopo di lucro, volte a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

1. I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'associazione sono costituiti da:

quote associative annuali versate dai soci;

contributi, erogazioni e liberalità versati dai soci e dai terzi;

introiti di manifestazioni e raccolte fondi occasionali.

Art. 5

1. Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportati nello statuto sociale ivi allegato.

Art. 6

1. Il primo consiglio direttivo dell'associazione viene così costituito:

VERCALLI Mariangela presidente;

BALDINELLI FERRI Riccardo vicepresidente;

NIGRO Bruno consigliere segretario;

LO NOBILE Francesco consigliere tesoriere;

MASCONI Assunta consigliere;

MATTEI Anita consigliere.

A vertical stack of seven handwritten signatures in black ink. From top to bottom, they correspond to the names listed in the text above: Mariangela Vercalli, Riccardo Baldinelli Ferri, Bruno Nigro, Francesco Lo Nobile, Assunta Masconi, and Anita Mattei. The signatures are fluid and cursive, with some overlapping.

STATUTO DI ENTE DEL TERZO SETTORE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituito l'Ente del Terzo settore denominato: Associazione Rotariani Sutri e Tuscia Ciminia ETS.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Ente del Terzo settore" oppure l'acronimo "ETS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione (o Ente) ha sede in Ronciglione (VT), via dei Partigiani 2/A, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'Associazione è un'associazione (o Ente) apartitico, non ha fini di lucro (neppure indirettamente) e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
- d) educazione, istruzione e formazione professionale
- e) salvaguardia ambiente e risorse naturali
- f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- n) cooperazione allo sviluppo
- u) beneficenza, sostegno a distanza (no IS)
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli ecc. (no IS)
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (no IS)

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

- L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

SOCI

Art. 5 – (Associati)

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Sono associati di diritto, senza che sulla loro domanda debba pronunciarsi l'Organo Amministrativo, i Soci del Rotary Club Sutri e Tuscia Ciminia

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 – (Volontari)

L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017

Art. 7 – (Ammissione degli Associati)

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione

Art. 9 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio non è trasmissibile agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 10 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 11 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;

- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 14 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della provincia di Viterbo, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo (gruppo WhatsApp) almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. È data facoltà all'organo amministrativo di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 15 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Art. 16 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Sono Consiglieri di diritto gli ultimi tre Past President del Rotary Club Sutri e Tuscia Ciminia alla data del rinnovo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- a) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- b) di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.
- c) di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 18 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie previste da questo statuto.

Art. 19 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 20 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche attraverso mezzi di telecomunicazione, su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - (Tesoriere)

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 23 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea, in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 25 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 26 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 16 del presente Statuto.

Art. 27 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, nonché al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

 
 



